

delle sedute della Giunta Regionale del 24 settembre 1974

DELIBERAZIONE N. 2403

OGGETTO: Legge 18 aprile 1962, n.167 - Comune di ROMA - Approvazione del progetto n.15/bis in variante al piano n.15 delle zone destinate all'edilizia economica e popolare - località "Tiburtina III".

SANTINI Rinaldo	Presidente	
PIETROSANTI Giulio	Vice Presidente	
CARELLI Rodolfo	Assessore	
DI BARTOLOMEI Mario	"	
GAIBISSO Gerardo	"	-----Assente
LAZZARO Bruno	"	-----Assente
MASSIMIANI Elide	"	
MEHELLI Girolamo	"	
NIGNANO Candeloro	"	
MURATORE Antonio	"	-----Assente
PONTI Ettore	"	-----Assente
SANTARELLI Giulio	"	
VARLESE Guido	"	

COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE LAZIO

L'allegato processo verbale è pervenuto in data

-----  
IL SEGRETARIO

OGGETTO: legge 18 aprile 1962, n.167 - Comune di ROMA - Approvazione del progetto n.15/bis in variante al piano n.15 delle zone destinate all'edilizia economica e popolare - località "Tiburtino III".

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 17 agosto 1942, n.1158 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n.885;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5/9/1974, n.8;

Visto il D.M. 11 agosto 1964, n.3266, con il quale è stato approvato il piano delle zone destinato all'edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Roma;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1965, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del suddetto Comune;

Visto il D.M. 15 maggio 1967, n.529, con il quale è stato approvato il piano esecutivo planovolumetrico in variante, per quanto riguarda il piano di zona n. 15 "Tiburtino III", al progetto approvato con il precedente D.M. 11 agosto 1964, n. 3266;

Visto il D.M. n.4870, in data 6 dicembre 1971, con il quale è stata approvata la variante generale al succitato piano regolatore generale di Roma;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 5320, in data 5 settembre 1973 - ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.1856, del 2 ottobre 1973, vistata dalla Sezione Regionale di controllo sugli atti del Comune di Roma con verbale n. 200 dell'8 novembre 1973 - con la quale il Comune di Roma ha adottato il progetto, denominato numero 15/bis, di variante al vigente piano regolatore generale di Roma nonché al vigente piano di zona per la località "Tiburtino III";

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata una opposizione da parte del Circolo Operaio Culturale "Concetto Marchesi", successivamente ritirata;

Considerato che la variante in parola consiste nell'estensione dell'originario perimetro del piano di zona n. 15 - Tiburtino Sud - alla limitrofa zona denominata S.Maria del Soccorso (Tiburtino III);

Considerato, per quanto riguarda la previsione delle spese per l'esecuzione della variante in esame, che nella relazione di progetto viene precisato che la variante stessa non comporta modifiche alla previsione generale di spesa per l'attuazione della legge 167 nel Comune di cui alla delibera consiliare n. 204 del 20 febbraio 1964 approvata con D.M. 11 agosto 1964, n. 3266;



Che tale variante è ammissibile in quanto può effettivamente consentire di realizzare una riqualificazione urbanistica e, soprattutto, l'edilizia della zona, con conseguente miglioramento delle attuali condizioni abitative e, ancor più, di quelle igienico-sanitarie, conseguibile - in quest'ultimo caso - anche attraverso la prevista ristrutturazione simmetrica della zona stessa e la revisione della rete di smaltimento delle acque di rifiuto;

Che la soluzione proposta appare la più razionale, anche dal punto di vista del necessario inserimento del nuovo comprensorio nel tessuto urbano circostante, tenuto conto che particolare ubicazione di detto nuovo comprensorio - con la S.S. Tiburtina a nord ed il parco pubblico, di pertinenza del Forte Tiburtino, ad ovest - può consentire allo stesso una espansione funzionale solo verso i settori sud ed est, rappresentati, appunto, dagli insediamenti 167 del Tiburtino Sud;

Che, per conseguenza, si ritiene ammissibile anche la variante al P.R.G. introdotta con il progetto in questione, la quale prevede la destinazione delle aree classificate "zona C" e zone B/2", incluse nel perimetro del nuovo comprensorio e vincolate all'attuazione della 167, in zona E/3 di espansione riservata all'edilizia economica e popolare;

Considerato, in ordine alla zonizzazione prevista nel progetto di variante, che lo stesso si articola in modo razionale sia per quanto riguarda la mutua posizione delle aree destinate a servizi pubblici e residenze, che rispetto ai prescritti raggi di influenza, sia per quanto riguarda la collocazione delle aree medesime, riferita alle destinazioni del più ampio contesto territoriale dell'intero piano di zona e delle altre aree contermini;

Che si ritiene ammissibile lo stralcio di alcune aree - pure comprese nel perimetro del piano per evidenti motivi di unitarietà progettuali e destinate in progetto con adeguata simbologia - in relazione allo stato di fatto esistente, per quanto riguarda le aree già edificate in zona B/2, e in relazione alla esigenza di attuarle con destinazione più adeguata alla loro particolare ubicazione per quanto riguarda, invece, per l'area sita in zona F1, a ridosso della S.S. Tiburtina, e confinne con altro appezzamento del piano di zona n. 15 e come questo destinato ad attività artigianali;

Che è opportuno, che al riguardo si sia stabilita che alla definizione delle soluzioni relative alle aree suddette si provveda in sede di altri piani particolareggiati di esecuzione distinti da quello in esame;

Considerato, per quanto riguarda la rete stradale riferita all'anello centrale del limitrofo comprensorio del Tiburtino Sud, che la stessa - con la prevista soppressione, e realizzazione del quartiere avvenuto, di ogni interferenza diretta con la S.S. Tiburtina onde evitare



4 3

pesi eccessivi nel traffico interno derivanti da tale arteria - è adeguata alle esigenze della zona interessata;

Che la rete viaria interna - che viatica, in parte, il tracciato di strade preesistenti - appare articolata in modo da consentire agevoli collegamenti anche nell'ambito del quartiere;

Che le sezioni stradali indicate sulla tav. 2.G.1. risultano adeguate al volume di traffico prevedibile nella zona per ciascun tipo di strada e i parcheggi pubblici risultano reperiti in misura rispondente alle vigenti disposizioni di legge;

Che le aree per i servizi di quartiere - in parte reperite lungo la fascia nel lato ovest del comprensorio ove esistono attrezzature pubbliche comunali già in esercizio - risultano dimensionate in misura conforme alle prescrizioni di cui al D.L. 2 aprile 1960, n.1444, ed ubicate in modo da consentire una agevole accessibilità da ogni punto del quartiere;

Che le aree destinate a verde pubblico risultano reperite in misura adeguata alle vigenti prescrizioni e sono, inoltre, opportunamente distribuite all'interno del comprensorio in modo da creare ampi spazi liberi in alternanza con i nuclei residenziali;

Considerato, per quanto riguarda la struttura edilizia residenziale, che la stessa appare dimensionata nel rispetto degli indici prescritti per la zona del vigente piano regolatore generale;

Che le soluzioni proposte per la distribuzione degli edifici residenziali all'interno del piano - variamente articolate in relazione sia alla ubicazione degli edifici stessi nei riguardi delle infrastrutture che alle caratteristiche piano-altimetriche delle rispettive aree di sedime - appaiono valide in quanto rispondono pure all'esigenza di realizzare una concentrazione abitativa che consenta una maggiore disponibilità di aree aperte, anche di pertinenza condominiale, mantenendo ad un livello apprezzabile il disegno architettonico generale;

Che l'attribuzione dei volumi non residenziali in ragione del 15% di quelli residenziali previsti in zona C è ammissibile, sia dal punto di vista quantitativo - in quanto è conforme alle vigenti norme in materia - sia per quanto riguarda la ubicazione dei volumi stessi all'interno del comprensorio di piano, in prossimità dell'asse viario centrale;

Che ovviamente, le destinazioni dei suddetti volumi non residenziali dovranno essere integrative di quelle pubbliche nei settori ove queste ultime si riveleranno carenti;

Che la suddivisione del comprensorio in comparti e lotti edificatori appare operata secondo criteri di omogeneità attuative e ciò potrà riflettersi positivamente sui tempi di esecuzione delle opere;

Che risulta, altresì, soddisfatta, sempre in materia di edifica

./.

... piano, la prescrizione di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 703, relativa alla dotazione di parcheggi privati di pertinenza degli edifici previsti;

Che le fasi di attuazione del piano risultano predisposte per ottenere un graduale ed opportuno inserimento della nuova struttura insediativa nel vecchio tessuto del quartiere anche in relazione ai tempi in cui potrà realizzarsi l'effettiva disponibilità delle aree necessarie;

Che le norme tecniche di attuazione, così come sono state adeguato alle condizioni particolari del piano, assicurano una corretta attuazione del piano stesso;

Visto il parere della Sezione Urbanistica Regionale 10 settembre 1974, n. 2815;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

**D E L I B E R A**

all'unanimità, è approvato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto di variante - denominato 15/bis - al piano n. 15 delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Roma, in località Tiburtino III, adottate con deliberazione della Giunta Municipale n. 5320 del 5 settembre 1973, ratificate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1856 del 2 ottobre 1973.

Il progetto viene vistato dall'Assessore all'Urbanistica in una tavola in scala 1:10.000, in cinque tavole in scala 1:2000, in due tavole in scala 1:1000, in due tavole contenenti un compendio delle norme urbanistiche per l'esecuzione del piano e in una relazione tecnica e viene unito al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

La presente delibera sarà pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente: f.to Rinaldo Santini

Il Segretario: f.to Saverio Guccione

Copia conforme al suo originale



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE. (f.to Saverio Guccione)

*Saverio Guccione*

COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEL LAZIO VERBALE N. 112/66 SEDUTA DEL 18 OTT. 1973 SI CONSENTE L'ULTERIORE CORSO. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO



... al suo originale